



# Ministero dell'Interno

Allegato n. 1

## **Nota metodologica**

### **Riparto del fondo ex art. 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.**

L'articolo 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di uno specifico fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di province, città metropolitane e comuni, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali.

La norma dispone:

- che il fondo sia destinato per 65 milioni di euro ai comuni e per 5 milioni di euro alle province e città metropolitane;
- che il riparto delle risorse venga effettuato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

#### **Popolazione residente**

Ai fini della determinazione della popolazione residente sono stati considerati i dati ISTAT al 31.12.2018 (ultima rilevazione disponibile).

#### **Casi di contagio da COVID-19 accertati**

Ai fini della determinazione dei casi di contagio, per i quali la disposizione menzionata non indica a quale data devono essere accertati, sono stati considerati i dati comunicati dal Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, suddivisi su base comunale, relativi ai casi di contagio accertati alla data del 10 aprile 2020.



# Ministero dell'Interno

## **Criteria per il riparto**

L'art. 114 del citato decreto-legge indica, come già precisato, quali criteri da tenere in considerazione ai fini del riparto, la popolazione residente e i dati riferiti ai casi di contagio accertati.

Ai fini della determinazione del "peso" da assegnare a ciascuno dei due criteri individuati dalla disposizione, si è tenuto conto delle finalità perseguite attraverso il concorso al finanziamento delle spese per gli specifici interventi di sanificazione e di disinfezione, volti a mitigare il livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, che è progressivamente maggiore in ragione dell'entità dei casi di contagio verificatisi nei rispettivi territori. E' stato, quindi, considerato che la situazione di emergenza connessa alla diffusione del contagio, pur investendo l'intero territorio nazionale, registra livelli di incidenza marcatamente e gravemente differenziati a livello territoriale, cui vanno correlati, conseguentemente, interventi calibrati rispetto al grado di esposizione al rischio.

Pertanto, sia per la quota del fondo destinata ai comuni, sia per quella destinata alle province e città metropolitane, al criterio della popolazione residente è stato assegnato un "peso" del 33,333% e a quello del numero di casi accertati, un "peso" del 66,667%.

Si è stabilito, inoltre, di garantire una quota fissa di 1.000 euro a tutti i comuni, in modo da favorire l'effettuazione degli interventi comunque finalizzati a fronteggiare il rischio di contagio anche in realtà territoriali di ridotte dimensioni, pure sotto il profilo dell'esposizione al rischio da COVID-19.

In conseguenza, il riparto dei 65 milioni di euro destinati ai comuni è stato effettuato assegnando:

- 7.904.000 euro per l'attribuzione di 1000 euro a ciascuno dei 7.904 comuni;
- dei restanti 57.096.000 di euro: 19.031.809,68 euro, pari al 33,333, in base alla popolazione residente e 38.064.190,32 euro, pari al 66,667%, in base al numero di casi di contagio accertati.

Il riparto dei 5 milioni di euro destinati alle province e città metropolitane è stato effettuato assegnando 1.666.650 euro, pari al 33,333%, in base alla popolazione residente e 3.333.350 euro, pari al 66,667%, in base al numero dei casi di contagio accertati.